



## **STATUTO**

### **Art. 1 - Denominazione**

1.1 Tra le imprese che fabbricano e/o commercializzano manufatti in lana di vetro e/o in lana di roccia viene costituita un'associazione senza fini di lucro, denominata "FABBRICHE ISOLANTI VETRO ROCCIA ASSOCIATE" in forma abbreviata in "F.I.V.R.A."

1.2 Il presente Statuto entra in vigore in data 9 gennaio 2020.

### **Art. 2 - Sede**

2.1 La sede dell'associazione è in Milano, Via Uberti n. 6.

2.2 Nell'ambito del territorio nazionale, l'associazione può aprire uffici in altre località o spostare la propria sede.

### **Art. 3 - Durata**

3.1 L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

3.2 L'anno associativo corrisponderà con l'anno solare, vale a dire dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 4 - Oggetto**

4.1 L'associazione, che non persegue fini di lucro, ha per oggetto la diffusione, la promozione e lo sviluppo del mercato degli isolanti termici ed acustici in lana di vetro e di roccia, utilizzati nell'edilizia e nell'industria.

4.2 In particolare, rientrano tra gli obiettivi dell'associazione:

4.2.1 promuovere la normativa legislativa e tecnica relative alle lane di vetro e di roccia;

4.2.2 garantire i contatti con le personalità e gli enti italiani ed esteri interessati alle economie di energia, alla lotta al rumore, alla prevenzione incendi, alla corretta progettazione energetica in edilizia e nell'industria;

4.2.3 approfondire le problematiche relative alla sicurezza degli isolanti in lana di vetro e di roccia per l'uomo e l'ambiente e promuovere l'utilizzo di fibre minerali bio-solubili e dotate di relativa certificazione;

4.2.4 raccogliere, verificare e diffondere le informazioni scientifiche, tecniche e statistiche, relative agli isolanti in lana di vetro e di roccia, anche mediante collegamenti e contatti con organismi comunitari ed associazioni internazionali;

4.2.5 rappresentare in ambito europeo gli interessi dell'associazione;

4.2.6 svolgere e promuovere ricerche e studi di carattere tecnico, normativo, economico, coerenti con l'oggetto dell'associazione;

4.2.7 intraprendere le iniziative in risposta a episodi di cattiva informazione e/o denigrazione sulle lane minerali;

4.2.8 effettuare studi di mercato in ambito nazionale ed internazionale dei prodotti in lana di vetro e roccia; lancio di campagne pubblicitarie e di divulgazione; realizzazione di congressi, convegni, esposizioni e la diffusione di statistiche, cataloghi e documentazione specialistica;

4.2.9 mantenere relazioni e contatti con i Ministeri, Direzioni Generali di qualsiasi organismo ufficiale, collaborando con detti enti in tutte quelle attività ed iniziative che possano espandere le opportunità per le industrie di lana di vetro e roccia.

## **Art. 5 – Associati**

5.1 L'associazione è stata fondata il 18 luglio 2003 dalle seguenti imprese fondatrici (c.d. "Associati Fondatori") identificate, in quella data, per come segue:

- a) SAINT GOBAIN ISOVER ITALIA S.p.A., con sede in Milano — Via E. Romagnoli, 6
- b) ROCKWOOL ITALIA S.p.A., con sede in Milano — Via Mascheroni, 31
- c) KNAUF INSULATION, con sede in Torino — Strada Settimo, 399/11
- d) POLIGLAS S.r.l. con sede in Agrate (MI) — Centro Direzionale Colleoni
- e) TERMO d.d. — rappresentata in Italia dal procuratore, sig. Jure SMOLEJ, residente in Begunje 43/A m 4275 Begunje — Slovenia.

Alla data odierna del 9 gennaio 2020 l'associazione risulta composta dalle seguenti società:

- a) SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano — Via E. Romagnoli, 6 (partita i.v.a. 08312170155)
- b) ROCKWOOL ITALIA S.p.A., con sede legale in Milano — Via Londonio, 2 (partita i.v.a. 01980790925)
- c) KNAUF INSULATION S.p.A., con sede legale in Volpiano (TO) — C.so Europa, 603 (partita i.v.a. 00258250059)

- d) URSA Italia S.r.l., con sede legale in Agrate Brianza (MI) — Via Paracelso, 16 (partita i.v.a. 02443550963)
- e) FIBRAN S.p.A. con sede legale in Genova – via Domenico Fiasella, 5/11 (partita i.v.a. 03349020168)

5.2 Possono far parte dell'associazione produttori nazionali che sul territorio nazionale italiano producano, anche per il tramite di Società proprie controllate, manufatti biosolubili in lana di vetro e/o in lana di roccia

- a) conformi ai parametri previsti dalla Nota Q del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.;
- b) dotati di una certificazione EUCEB o RAL o di altra certificazione di controllo della qualità produttiva, ritenuta idonea dall'Assemblea;
- c) la cui produzione sia effettuata, almeno in parte, all'interno dell'Unione Europea e sia destinata, anche in maniera non esclusiva, alla commercializzazione nell'ambito dell'Unione Europea.

Possono altresì entrare a far parte dell'associazione le società italiane di commercializzazione di manufatti in lana di vetro e/o lana di roccia che rispettano i predetti punti a), b) e c).

5.3 L'ammissione dei nuovi associati verrà deliberata dall'Assemblea, in seguito all'esame delle domande e della documentazione prodotta, comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5.2.

L'Assemblea di riserva la facoltà di ammettere un associato privo del rispetto del requisito 5.2.b) qualora lo stesso si impegni a dotarsi di certificazione EUCEB o RAL entro 24 mesi.

5.4 L'acquisto della qualità di associato decorrerà dalla data in cui, a seguito dell'ammissione, il nuovo membro provvederà a versare la quota associativa e i contributi supplementari eventualmente deliberati dall'Assemblea, di cui all'art. 8.1.

5.5 Gli associati possono essere ordinari o aderenti. E' prevista, altresì, la figura del Partner Tecnico.

5.6 Gli associati ordinari possono partecipare all'Assemblea, ai Comitati Direttivi ed Operativi. Gli associati ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa, di cui all'art. 8.1, e dei contributi supplementari, eventualmente deliberati dall'Assemblea, di cui all'art. 8.2.

Alla data di entrata in vigore del presente Statuto di cui all'art. 5.1, sono associati ordinari le seguenti società: SAINT-GOBAIN PPC ITALIA S.p.A., ROCKWOOL ITALIA S.p.A., KNAUF INSULATION S.p.A. e URSA Italia S.r.l.

5.7 Gli associati aderenti possono partecipare all'Assemblea e agli incontri del solo Comitato Operativo.

L'adesione dell'associato aderente ha validità di un solo anno ed è rinnovabile.

Gli associati aderenti sono tenuti al pagamento del contributo omni-comprensivo, di cui all'art. 8.4.

In ogni attività di comunicazione associativa, gli associati aderenti hanno minore visibilità rispetto a quella degli associati ordinari.

Alla data di entrata in vigore del presente Statuto, tutte le società di cui all'art. 5.1 sono associati ordinari.

5.8 Possono richiedere l'adesione in qualità di "Partner Tecnico" i Consorzi, le Associazioni e le Organizzazioni di Categoria.

Le attività a cui ha diritto il "Partner Tecnico" nel periodo di adesione sono deliberate di volta in volta da parte dell'Assemblea ordinaria.

L'eventuale quota di gestione annua del "Partner Tecnico" viene deliberata di volta in volta da parte dell'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente.

5.9 Ad inizio dell'anno solare, ogni associato comunica i propri rappresentanti in seno all'Assemblea, al Comitato Direttivo ed al Comitato Operativo. I nominativi dei rappresentanti potranno essere aggiornati in qualunque momento dell'anno.

5.10 L'associato, ordinario o aderente, che volesse recedere dall'Associazione, deve darne notizia entro il 31 ottobre; superata tale data l'associato sarà tenuto, l'anno seguente, a versare i contributi previsti dall'art. 8.

## **Art. 6 - Doveri dell'associato e utilizzo dei segni distintivi dell'associazione**

6.1 Nell'ottica della realizzazione dell'oggetto di cui all'art. 4, le imprese associate osserveranno le norme del presente statuto e le disposizioni prese dagli organi associativi.

6.2 Le imprese associate potranno utilizzare sulla propria carta intestata, depliantistica, materiale tecnico e pubblicitario il logo dell'associazione, che verrà scelto dall'Assemblea.

## **Art. 7 - Perdita della qualità di associato**

7.1 Il sopravvenire di uno dei seguenti eventi comporterà la perdita immediata, a tutti gli effetti, della qualità di associato e conseguentemente dei diritti conseguenti e/o connessi:

7.1.1 cessazione (quali, a titolo puramente esemplificativo, liquidazione, fusione per incorporazione in altra società, mutamento dell'attività sociale) dell'impresa associata, oppure sua sottoposizione ad una procedura concorsuale;

7.1.2 recesso dell'associato;

7.1.3 venir meno anche solo di uno dei requisiti di cui all'art. 5.2;

7.1.4 mancato pagamento nei termini fissati della quota associativa e/o dei contributi supplementari di cui all'art. 8.

7.2 La perdita della qualità di associato non comporta il diritto alla ripetizione dei contributi versati, né alla liquidazione della quota sul tondo comune dell'associazione.

7.3 In ogni caso, l'associato sarà tenuto al pagamento della quota associativa di cui all'art. 8, relativa all'anno solare in cui si è verificato l'esclusione o il recesso, nonché ai contributi supplementari già deliberati dall'Assemblea.

## **Art. 8 - Quota associativa e contributi supplementari**

8.1 Per le spese fisse di gestione dell'associazione, gli associati ordinari verseranno una quota associativa annua, di equal importo per tutti gli associati e il cui ammontare e i cui termini di

pagamento saranno stabiliti dall'assemblea, su indicazione del Segretario, in base alla previsione di spesa dell'anno successivo.

8.2 Le restanti spese, incluse quelle per progetti di promozione e comunicazione di particolare importanza, sono ripartite in parti uguali tra gli associati ordinari.

Gli associati ordinari che entro il 30 maggio dichiarino, tramite una comunicazione formale con allegazione di documento ufficiale depositato presso gli organi competenti, che il proprio fatturato dell'anno precedente, riferito al mercato nazionale italiano dei manufatti in lana di vetro e/o lana di roccia sia non superiore a 16 milioni di Euro, possono chiedere di pagare una quota ridotta, pari alla metà di quanto avrebbero altrimenti pagato.

8.3 Le quote associative e i contributi supplementari non spesi nell'anno di versamento verranno accantonati per gli anni successivi.

8.4 Gli associati aderenti non sono tenuti al pagamento della quota associativa, né dei contributi supplementari, ma di un contributo omni-comprensivo. Tale contributo, il cui importo è uguale per tutti i soci aderenti, è determinato annualmente dal Comitato Direttivo, previa consultazione degli associati aderenti ed è di importo comunque inferiore a quanto richiesto agli associati ordinari.

Il contributo determinato annualmente a carico degli associati aderenti verrà destinato al pagamento del primo contratto stipulato dall'associazione nel corso dell'anno, e computato secondo i criteri indicati nell'art. 8.2. L'eventuale rimanenza verrà destinata al Fondo Comune di cui all'art. 9.

8.5 L'Assemblea può decidere uno sconto sulla quota del primo anno di adesione in qualità di socio ordinario.

## **Art. 9 - Fondo comune**

9.1 Il fondo comune dell'Associazione sarà costituito da:

9.1.1 quote associative versate, incluso quanto versato dagli associati aderenti ai sensi dell'art. 8.4;

9.1.2 eventuali avanzi delle gestioni annuali;

9.1.3 eventuali investimenti mobiliari effettuati dall'Associazione;

9.1.4 eventuali contributi, erogazioni, lasciti e devoluzioni di beni fatti a favore dell'associazione a qualsiasi titolo da imprese o da soggetti, anche terzi.

9.2 Il fondo comune servirà al pagamento delle spese, relative al funzionamento dell'associazione e all'attività associativa, nonché alla copertura di eventuali disavanzi degli esercizi precedenti.

## **Art. 10 - Bilancio preventivo e conto consuntivo**

10.1 Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, redigerà annualmente il conto consuntivo - relativo all'anno solare passato - e il bilancio preventivo - per l'anno solare successivo, che saranno suddivisi in capitoli di spesa riguardanti le singole attività svolte dall'associazione.

10.2 Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea ed inviati dal Presidente ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per la stessa.

## **Art. 11 - Organi dell'associazione**

11.1 Sono organi dell'associazione: l'Assemblea, il Presidente, il/i Vicepresidente/i e il Segretario, che svolgerà anche le funzioni di tesoriere.

11.2 Il Presidente e il/i Vicepresidente/i saranno designati ogni anno dall'Assemblea, tenendo conto della condizione secondo la quale il/i Vicepresidente/i dovranno essere scelti tra i rappresentanti di una società produttrice di lana di roccia ogni qualvolta il Presidente designato sia il rappresentante di una società produttrice di lana di vetro, e viceversa.

11.3 Tutte le cariche sociali (ad eccezione del Segretario) saranno ricoperte a titolo gratuito, fatto salvo il diritto di ottenere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di attività deliberate dall'Assemblea.

11.4 Coloro che assumeranno cariche elettive dovranno essere scelti fra le persone che siano titolari, legali rappresentanti, consiglieri di amministrazione o direttori, o procuratori delle imprese associate, all'uopo autorizzati dalle rispettive aziende, fatta eccezione per il Segretario, che potrà essere anche una persona terza rispetto ai membri dell'Assemblea (infra art. 14).

11.5 I rappresentanti designati all'interno delle singole imprese associate potranno assumere cariche elettive all'interno dell'associazione solo se le imprese di appartenenza risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

## **Art. 12 - L'assemblea**

12.1 Ha diritto di intervenire ogni associato in regola con il versamento dei contributi dovuti. Ha diritto di votare solamente ogni associato ordinario.

La ripartizione dei voti tra gli associati ordinari avverrà a seconda dell'esercizio o meno della facoltà di cui all'art. 8.2 secondo comma. Nel caso di avvenuto esercizio di detta facoltà, chi ne avesse usufruito avrà diritto ad un voto pari alla metà del voto assegnato a coloro i quali hanno pagato una quota intera.

12.2 L'assemblea verrà convocata dal Presidente o dal/i Vicepresidente/i, in qualsiasi luogo in Italia, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del conto consuntivo.

L'Assemblea potrà, inoltre, essere convocata ogniqualvolta il Presidente o il/i Vicepresidente/i lo ritengano opportuno oppure su richiesta motivata di almeno due quinti degli associati ordinari.

12.3 La convocazione dovrà avvenire con un preavviso di almeno 7 giorni e a mezzo di comunicazione scritta (anche via e-mail con conferma di ricezione o via fax) inviata agli aventi diritto, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.

12.4 L'Assemblea sarà validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati.

L'assemblea può essere tenuta anche tramite video-conference e/o web-conference e/o conference call, ovvero in ogni altra forma di riunione virtuale sia accessibile a tutti gli aventi diritto e che consenta l'identificazione dei partecipanti e l'accesso ad una forma comprensibile di contraddittorio.

12.5 Ciascun rappresentante delle imprese associate potrà farsi rappresentare all'Assemblea, conferendo apposita delega scritta a un proprio delegato o a un altro associato ordinario. Ogni associato non può rappresentare per delega più di un altro associato.

12.6 L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'associazione o, in mancanza, dal/da uno dei Vicepresidente/i.

In mancanza di entrambi, l'Assemblea nominerà il proprio presidente. Delle riunioni dell'Assemblea si redigerà apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.7 L'Assemblea delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, sull'entità dei contributi e delle quote associative e sulle modalità del loro pagamento, sull'ammissione di nuovi associati, sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e/o revoca delle cariche associative, nonché sullo scioglimento dell'associazione e, comunque, su ogni punto indicato nell'ordine del giorno dal Presidente.

12.8 Le delibere saranno prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Tuttavia le delibere inerenti la revoca di uno degli incarichi di cui all'art. 15 dovranno essere approvate con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti, mentre le modifiche allo statuto (le cui proposte andranno sottoposte agli associati almeno 30 giorni prima della riunione che dovrà deliberarle) e lo scioglimento dell'associazione dovranno essere deliberate con voto favorevole dei 2/3 (due terzi) del numero degli associati e dei 2/3 (due terzi) dei diritti di voto.

### **Art. 13 - Presidente e Vicepresidente**

13.1 Il Presidente dell'associazione e il/i due Vicepresidente/i, che sostituiranno il Presidente nei casi di assenza od impedimento, saranno designati dall'Assemblea, che li sceglierà tra i propri membri. Anche il Segretario dell'Associazione può ricoprire il ruolo di Presidente o Vicepresidente.

13.2 Il Presidente, o chi ne fa le veci, gestisce l'associazione con i più ampi poteri, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che la Legge o lo Statuto riservano esclusivamente all'Assemblea.

13.3 Al Presidente o chi ne fa le veci è, inoltre, attribuita la rappresentanza, anche in giudizio, dell'associazione e il potere di dare esecuzione alle delibere assembleari, salvo se diversamente deliberato.

13.4 Tutte le obbligazioni assunte dal Presidente o dal/i Vicepresidente/i devono avere la copertura del fondo comune. In caso contrario essi risponderanno direttamente nei confronti dei terzi.

13.5 Il Presidente e il/i Vicepresidente/i durano in carica un anno, sono rieleggibili e possono essere rimossi prima della scadenza del mandato, secondo quanto previsto all'art. 15.

#### **Art. 14 - Segretario**

14.1 Il Segretario verrà designato dall'assemblea, su proposta del Presidente. Egli verrà retribuito per l'attività svolta in favore dell'associazione nella misura e secondo le modalità decise dall'Assemblea.

14.2 Il Segretario, che potrà essere anche una persona terza rispetto ai membri dell'Assemblea, collaborerà con il Presidente nell'attuazione e nell'organizzazione delle attività ed operazioni deliberate dell'Assemblea. Egli svolgerà, inoltre, le funzioni di tesoriere; elaborerà, coadiuvando il Presidente, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; parteciperà alle riunioni dell'Assemblea e ne custodirà i verbali.

14.3 Il Segretario resterà in carica un anno e sarà rieleggibile.

#### **Art. 15 - Revoca dalle cariche associative**

15.1 Il Presidente, il/i Vicepresidente/i e il Segretario potranno essere rimossi dalla carica in caso di violazione della legge o dello statuto o in caso di atti la cui gravità sia tale da far venir meno il rapporto di fiducia con l'Associazione.

15.2 La revoca sarà deliberata dall'Assemblea, dopo aver sentito la persona interessata. Alla votazione non parteciperà la persona che si intende rimuovere.

15.3 In caso di rimozione del Presidente, del/i Vicepresidente/i o del Segretario, se membro dell'Assemblea, la società di appartenenza dovrà designare un nuovo rappresentante all'associazione.

#### **Art. 16 - Comitato Direttivo**

16.1 Ha diritto di intervenire e votare ogni associato ordinario in regola con il versamento della quota associativa e contributi supplementari. La ripartizione dei voti tra gli associati ordinari avverrà a seconda dell'esercizio o meno della facoltà di cui all'art. 8.2 secondo comma. Nel caso di avvenuto esercizio di detta facoltà, chi ne avesse usufruito avrà diritto ad un voto pari alla metà del voto assegnato a coloro i quali hanno pagato una quota intera.

Al comitato Direttivo partecipano anche due rappresentanti del comitato operativo, in rappresentanza, rispettivamente, del tavolo tecnico e del tavolo comunicazione.

16.2 Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, con un preavviso di almeno 7 giorni e a mezzo di comunicazione scritta (anche via e-mail o via fax) inviate agli aventi diritto, con l'indicazione del luogo, del giorno e degli argomenti dell'ordine del giorno.



16.3 Ciascun rappresentante delle imprese associate ordinarie potrà farsi rappresentare al Comitato Direttivo, conferendo apposita delega scritta a un proprio delegato o a un altro associato.

Ogni associato non può rappresentare per delega più di un altro associato.

16.4 Al Comitato Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, anche soggetti esterni all'associazione.

16.5 Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente dell'associazione o, in mancanza, dal/da uno dei Vicepresidente/i.

In mancanza di entrambi, i presenti nomineranno il proprio presidente. Delle riunioni del Comitato Direttivo si redigerà apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

16.6 Il Comitato Direttivo delibera in merito alle attività ed agli indirizzi dell'associazione e, comunque, su ogni punto indicato nell'ordine del giorno.

### **Art. 17 - Comitato Operativo**

17.1 Ha diritto di intervenire ogni associato ordinario ed aderente in regola con il versamento della quota associativa e contributi supplementari.

17.2 Il Comitato Operativo è convocato dal Segretario, con un preavviso di almeno 7 giorni e a mezzo di comunicazione scritta (anche via e-mail o via fax) inviate agli aventi diritto, con l'indicazione del luogo, del giorno e degli argomenti dell'ordine del giorno.

17.3 Ciascun rappresentante delle imprese associate potrà farsi rappresentare al Comitato Operativo, conferendo apposita delega scritta a un proprio delegato o a un altro associato.

Ogni associato non può rappresentare per delega più di un altro associato.

17.4 Al Comitato Operativo possono partecipare, su invito del Segretario, anche soggetti esterni all'associazione.

17.5 Il Comitato Operativo è presieduto dal Segretario dell'associazione.

Delle riunioni del Comitato Operativo si redigerà apposito verbale sottoscritto dal Segretario.

17.6 Il Comitato Operativo ha ruolo consultivo tra gli associati ed il Segretario ed in merito alle proposte da sottoporre al Comitato Direttivo.

17.7 Il Comitato Direttivo consta di due tavoli, rispettivamente per le attività tecniche e di comunicazione.

### **Art. 18 - Scioglimento**

18.1 L'Associazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

18.1.1 impossibilità di conseguire gli scopi associativi;

18.1.2 impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;

18.1.3 venir meno della pluralità degli associati;

18.1.4 delibera dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno 2/3 del numero degli associati e di almeno 2/3 dei diritti di voto degli associati.

18.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore determinandone i poteri e deliberando in ordine alla devoluzione del fondo comune.

### **Art. 19 - Controversie**

19.1 Tutte le varie ed eventuali controversie tra gli Associati relative all'Associazione e tra questi e l'Associazione e/o i suoi Organi saranno deferite alle decisioni di un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, da designarsi in conformità del "Regolamento arbitrale nazionale" della "Camera arbitrale nazionale e internazionale di Milano" che le parti dichiarano di richiamare qui integralmente, conoscere ed accettare.

Gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

Milano, 9 gennaio 2020